

Proponente: 10.A
Proposta: 2020/275

del 25/09/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 817

del 25/09/2020

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO
MAGGIORI SOMME A TITOLO DI MAGGIORAZIONE TARIFFE DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER GLI ANNI DAL 2013
AL 2018

LA DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2020 immediatamente esecutiva e' stato approvato il piano delle performance 2020-2022, il piano esecutivo di gestione 2020 e i relativi allegati;
- che in data 27/7/2020 il Consiglio Comunale, ha approvato la Deliberazione n. 158, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Variazioni di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020/2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs 267/2000
- ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000, con provvedimenti del Sindaco n.78396/2020 del 29/04/2020 è stato attribuito alla alla Dr.ssa Lorena Belli l'incarico dirigenziale del "Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia" con decorrenza 01/05/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

VISTO:

il D.lgs. 507/1993, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale 24026/311 del 30.11.2005, come consentito dalla legge 488/1999, sono state aumentate le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni di ulteriore 20% per le superfici superiori al metro quadrato, rispetto a quelle stabilite dal d. lgs. 507/1993, portando l'aumento in vigore al 40% per le superfici superiori al metro quadrato ed al 20% per le restanti;
- con deliberazione della Giunta Comunale 2007/23(PG 1000) del 1.02.2007, come consentito dalla legge 488/1999, sono state aumentate le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni di ulteriore 5% per le superfici superiori al metro quadrato, rispetto a quelle stabilite dal d. lgs. 507/1993, portando l'aumento risultante al 45% per le superfici superiori al metro quadrato ed al 20% per le restanti;

- le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni deliberate dalla Giunta Comunale nel 2007 sono state applicate fino al 2018 ed il 17 gennaio 2019 con deliberazione 2019/5 la Giunta Comunale ha approvato nuove tariffe a far data dal 1.01.2019.

CONSTATATO CHE:

- l'art. 11 co. 10 della L. 449 del 27/12/1997 e l'art. 30 c. 11 della L. 488/1999 hanno rispettivamente previsto per i Comuni la facoltà di aumentare le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni "fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato", rispetto alle tariffe base stabilite nel capo I del D.lgs. 507/1993;
- l'art. 23 co. 7 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge 7/08/2012 n. 134, ha abrogato la facoltà di cui al punto precedente;
- il comma 739 art. 1 della L. n. 208 del 21/12/2015 prevede che "L'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'art. 11, co. 10 della L. 27/12/1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni, si sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 27/07/2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, co. 7, del D.Lgs. n. 83/2012;"
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 10/01/2018, è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 1, co. 739 della L. n. 208/2015, chiarendo che: "non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, co. 739, della L. n. 208/2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i comuni che, alla data del 26/06/2012, avessero già deliberato in tal senso" e spiegando che la disposizione si limita a confermare la validità degli aumenti già deliberati per l'anno 2012 mentre, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi illegittimi perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- il comma 917 art. 1 della Legge 145/2018 stabilisce: "in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente e' diventata definitiva."

PRESO ATTO CHE:

- Che alla data odierna quattro imprese hanno chiesto il rimborso della parte di imposta pagata tra il 2013 ed il 2018 corrispondente agli aumenti tariffari come da tabella allegata in parte già verificate e in parte ancora in corso di verifica

- Che complessivamente, alla data odierna, la somma degli importi loro dovuti è presuntivamente di euro 150.000,00 essendo in corso le verifiche sui software gestionali delle richieste effettuate per imposta pagata da rimborsare e interessi legali dovuti;
- Che la spesa presunta può variare in funzione delle richieste di rimborsi dei diritti sulle pubbliche affissioni che nel corso dell'anno potrebbero pervenire al Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia;
- Che si ritiene necessario impegnare la somma stanziata sul Capitolo 39682/1 del P.E.G. 2020 denominato "Rimborso per quote non dovute di pubbliche affissioni" al fine di far fronte a successive richieste non pervenute ad oggi.

RITENUTO:

- 1) di dover impegnare a bilancio idonea somma al fine di garantire la capacità di rimborso delle spese di cui trattasi;
- 2) di fissare prudenzialmente tale somma in euro 186.500,00 nel Bilancio 2020;
- 3) di procedere con successivi atti di liquidazione e pagamento una volta completate le verifiche in corso.

Considerato che è vantaggioso per l'ente effettuare rapidamente i rimborsi per limitare il pagamento degli interessi e per tutelare la propria immagine nei confronti dei contribuenti.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

VISTI:

- 1) il D.lgs. 507/1993;
- 2) l'art. 23 co. 7 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge 7/08/2012 n. 134
- 3) il comma 739 art. 1 della L. n. 208 del 21/12/2015;
- 4) Il T.U. D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4 e 183;
- 5) l'art. 13 e 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 6) l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 che alla lettera d) attribuisce ai dirigenti la competenza relativa agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

DETERMINA

1. di impegnare sulla base delle indicazioni indicate in premessa la spesa di euro 186.500,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 04 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato 1.09.02.01.001 del Bilancio 2020-2022 al capitolo 39682/1 del P.E.G. 2020 denominato "Rimborso per quote non dovute di pubbliche affissioni", codice prodotto-progetto 2020_PD_1309, centro di costo 0280 per l'annualità 2020;
2. di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto sarà effettuata dopo aver proceduto al controllo delle rispettive richieste ed al ricalcolo dell'imposta dovuta e delle relative differenze e interessi;
3. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Lorena Belli